

ROBERTO BIN
MARCO BOMBARDELLI
PAOLO CARTA
FULVIO CORTESE
GIANMARIO DEMURO
VINCENZO DESANTIS
LOREDANA GIANI
GIOVANNI MARIA FLICK
MAURIZIO FLICK
GIUSEPPE PIPERATA
PIER LUIGI PORTALURI

ISTITUZIONI SELVAGGE?

A CURA DI
FULVIO CORTESE
GIUSEPPE PIPERATA

ELLY

ISTITUZIONI SELVAGGE?

A CURA DI
FULVIO CORTESE
GIUSEPPE PIPERATA

Mimesis

ISTITUZIONI SELVAGGE?

a cura di Fulvio Cortese e Giuseppe Piperata

"Istituzioni selvagge?" è il frutto di una riflessione svolta dall'unità di ricerca dell'Università luav di Venezia. Il testo riunisce alcune delle riflessioni svolte in due specifici seminari, allo scopo di indagare il ruolo ambiguo che oggi svolge il riferimento alla selva: come luogo da tutelare e riprodurre; come metafora di un disordine disorientante; come occasione per una nuova razionalità.

EDITORE

Mimesis Edizioni
Via Montalcone, 17/19
20099 Sesto San Giovanni
Milano – Italia
www.mimesisedizioni.it

PRIMA EDIZIONE

Dicembre 2022

ISBN

9788857595917

DOI

10.7413/1234-1234012

STAMPA

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022
da Digital Team – Fano (PU)

CARATTERI TIPOGRAFICI

Union, Radim Peško, 2006
JJannon, François Rappo, 2019

LAYOUT GRAFICO

bruno, Venezia

IMPAGINAZIONE

Vincenzo Moschetti

© 2022 Mimesis Edizioni

Immagini, elaborazioni grafiche e testi

© Gli Autori

Il presente volume è stato realizzato con

Fondi Mur-Prin 2017 (D.D. 3728/2017).

Il libro è disponibile anche in accesso aperto.

Ogni volume della collana è sottoposto alla
revisione di referees scelti tra i componenti del
Comitato scientifico.

Le immagini riprodotte a pagine 13, 73 e 105
sono rielaborazioni grafiche di lavori di F. Cortese
(linoleografie). Per le altre immagini contenute in
questo volume gli autori rimangono a disposizione
degli eventuali aventi diritto che non sia stato
possibile rintracciare. I diritti di traduzione, di
memorizzazione elettronica, di riproduzione e
di adattamento anche parziale, con qualsiasi
mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

COLLANA SYLVA

Progetto dell'Unità di ricerca dell'Università
luav di Venezia nell'ambito del PRIN «SYLVA.
Ripensare la "selva". Verso una nuova alleanza
tra biologico e artefatto, natura e società,
selvatichezza e umanità». Call 2017, SH2. Unità
di ricerca: Università degli Studi di Roma Tre
(coordinamento), Università luav di Venezia,
Università degli Studi di Genova, Università
degli Studi di Padova.

DIRETTA DA

Sara Marini

Università luav di Venezia

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Bertagna

Università degli Studi di Genova

Malvina Borgherini

Università luav di Venezia

Marco Brocca

Università del Salento

Fulvio Cortese

Università degli Studi di Trento

Massimiliano Giberti

Università degli Studi di Genova

Stamatina Kousidi

Politecnico di Milano

Luigi Latini

Università luav di Venezia

Jacopo Leveratto

Politecnico di Milano

Mario Lupano

Università luav di Venezia

Micol Roversi Monaco

Università luav di Venezia

Valerio Paolo Mosco

Università luav di Venezia

Giuseppe Piperata

Università luav di Venezia

Alessandro Rocca

Politecnico di Milano

Σ
Y
L
V
Δ

I
--
U
--
A
--
V

6—12 SELVAGGIO E SELVATICO NEL GOVERNO
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
FULVIO CORTESE, GIUSEPPE PIPERATA

DIRITTO SELVAGGIO E DIRITTO DELLA SELVA

14—29 LA SELVA DEL DIRITTO TRA
COMPLESSITÀ, DISORDINE E NUOVE
CERTEZZE. LE COMPLESSE
EVOLUZIONI DELLE FONTI DEL
DIRITTO AMMINISTRATIVO
LOREDANA GIANI

30—39 I DIRITTI DELLA NATURA
GIANMARIO DEMURO

40—49 *LICHTUNG UND LICHTMENSCHEN*. IL
DIRITTO SELVAGGIO TOTALMENTE
ALTRO
PIER LUIGI PORTALURI

50—65 *THE CALL OF THE WILD*. DALLA
PROTEZIONE DELLA *WILDERNESS* AL
REWILDING
PAOLO CARTA

66—71 CONCLUSIONI
ROBERTO BIN

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

74—83 L'ALGORITMO D'ORO E LA TORRE DI
BABELE
GIOVANNI MARIA FLICK

84—93 TUTELA COSTITUZIONALE E CAUSE
CLIMATICHE: NUOVE FRONTIERE PER
LA TUTELA AMBIENTALE?
MAURIZIO FLICK

94—104 CONSIDERAZIONI SUL *RICHIAMO
DELLA FORESTA*, A PARTIRE DALLA
LETTURA DI DUE LIBRI RECENTI
MARCO BOMBARDELLI

POSTILLA

106—120 LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 41
DELLA COSTITUZIONE: UN'ANALISI IN
BONAM PARTEM
VINCENZO DESANTIS

122—126 BIBLIOGRAFIE

TUTELA COSTITUZIONALE E CAUSE CLIMATICHE: NUOVE FRONTIERE PER LA TUTELA AMBIENTALE

MAURIZIO FLICK

1.

Il tema ambientale da un po' di tempo a questa parte è sulla bocca di tutti, molto più che in passato. L'ambiente oggi occupa le prime pagine dei giornali; scandisce il calendario dell'agenda politica nazionale e internazionale[¶]; è protagonista di *best seller* in libreria[§], di encicliche papali (pensiamo alla *Laudato si'* di Papa Francesco)^{¶¶}; è al centro di festival cinematografici. A Cannes nel 2021 ben sette film avevano ad oggetto la tutela ambientale^{¶¶¶}.

Non c'è impresa che oggi non si dichiari ecosostenibile, a impatto zero, *carbon neutral*, che non finanzia il riciclo di materie prime, il sostegno ad animali in via d'estinzione o attività analoghe.

Da qualche mese è stato anche istituito il Ministero della Transizione Ecologica, oggi la sua presenza sembra scontata, ma solo due o tre anni fa sarebbe sembrata una scelta un po' *naïf*, di facciata, quasi una *boutade* elettorale[¶]. La lista potrebbe essere molto più lunga ma qui mi fermo[¶].

Tutti questi casi condividono un comune denominatore: l'ambiente al centro, impensabile fino a pochi anni fa.

La pandemia scoppiata nel 2020 ha fatto emergere le fragilità della nostra società. Stiamo affrontando tre crisi: quella sanitaria; quella economica, di cui non vediamo ancora la fine; e quella climatico-ambientale, quest'ultima tema cardine dell'incontro odierno.

Queste tre crisi non sono a compartimenti stagni, ma anzi sono collegate tra loro.

Per ripartire dalle ceneri dell'emergenza sanitaria, dopo un primo momento di sbandamento, L'Europa ha puntato proprio sull'ambiente col Next generation Eu[¶]. A cascata, in Italia, il noto PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nelle sue 6 *mission* è intriso di progetti che hanno a che fare con l'ambiente: *Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile, Istruzione e Ricerca, Inclusione e Coesione, Salute*.

Ma anche a livello giuridico il tema ambientale è in rapida evoluzione. Ci sono alcune tendenze che si stanno affermando, fenomeni sempre più diffusi. Ho in mente in particolare tre questioni molto discusse in questi giorni: il dibattito se inserire l'ambiente in Costituzione e il riconoscimento della personalità giuridica a luoghi fisici, e c.d. cause climatiche e il dibattito sui beni comuni.

2.

Partiamo con la prima tendenza a cui assistiamo, l'inserimento delle tematiche ambientali in Costituzione, vedendo cosa succede all'estero.

Attualmente, numerosi sono gli ordinamenti europei che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in Costituzione alla materia ambientale.

Tra questi, per citarne alcuni, Finlandia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi e Norvegia.

Ad esempio, l'articolo 24 della Costituzione greca sancisce che la protezione dell'ambiente naturale e culturale costituisce un obbligo per lo Stato. E così nella Costituzione olandese si legge che le pubbliche autorità devono rispettare, tra le altre cose, l'ambiente (Art. 21).

Ma anche fuori dall'Europa la tendenza è simile: ad esempio l'Ecuador nel 2008 ha introdotto i diritti della natura in Costituzione¹. L'anno successivo è stata la volta della Bolivia, che ha adottato una formula appena più *soft*².

Negli ultimi anni si è andati oltre: si è cominciata a riconoscere personalità giuridica a specifici luoghi. In vari continenti fiumi, laghi, montagne, parchi si sono visti riconoscere una personalità giuridica, al pari di una multinazionale.

Nel marzo del 2017 in Nuova Zelanda il fiume Whanganui, sacro ai Maori, è stato dotato di personalità giuridica, diventando il primo fiume al mondo a venire riconosciuto come entità vivente³.

E negli ultimi due anni abbiamo assistito a un'*escalation*.

A marzo del 2020, in India, l'Alta corte di Chandigarh del Punjab ha dichiarato il lago Sukhna, minacciato dall'inquinamento, una persona giuridica⁴.

Nel giugno del 2020 la Grande Strada dell'oceano (Great Ocean Road), un'icona del paesaggio australiano che attraversa foreste e parchi, è stata dichiarata per legge "un'entità naturale vivente e integrata". Il 17 giugno del 2020 la Corte suprema di giustizia della Colombia ha dichiarato il Parco nazionale Isla de Salamanca soggetto di diritti, per proteggerlo dalla deforestazione.

Il mondo del diritto si sta velocemente trasformando e queste norme non sono altro che uno specchio dei cambiamenti a cui stiamo assistendo.

Fino a ieri erano i *deep ecologists*, i teorici dell'ecologia radicale, gli ambientalisti radicali, a contrapporre le ragioni della natura a quelle degli umani, in una logica di contrasto frontale.

Oggi le stesse rivendicazioni assumono un sapore diverso, meno conflittuale, più cooperativo. E la ragione è semplice: si va diffondendo la convinzione che senza la difesa degli equilibri naturali sarà molto difficile difendere la sopravvivenza dei quasi otto miliardi di esseri umani che popolano il pianeta.

Ma cosa vuole dire riconoscere i diritti alla natura? Molto semplicemente, si riconosce a montagne, fiumi e laghi un profilo giuridico non più di semplici oggetti ma di soggetti con il diritto

di esistere. Per semplificare in maniera estrema, potremmo dire che chi li dovesse danneggiare potrebbe essere processato come se avesse causato un danno a un essere umano.

Nuove questioni portano nuove incognite e nuovi problemi si affacciano: chi è il rappresentante legale della natura? Chi dovrebbe fare le parti della natura in un'ipotetica causa legale? Il governo? Un'associazione no profit? Tutti i cittadini? Su chi dovrebbero ricadere le spese legali?

Un conto è il riconoscimento dei diritti, altro conto è l'effettività della tutela.

Questi aspetti sono cruciali per tutelare i diritti della natura, ma le risposte sono tutt'altro che esaustive e omogenee.

In Italia, l'articolo 9 della Costituzione fino al 2022 parlava di paesaggio, non di ambiente.

È chiaro che la nostra Costituzione del 1948 non parlasse di ambiente, perché la questione ambientale a quei tempi non si poneva.

Tuttavia, la Corte costituzionale con un lavoro certosino era giunta a rendere sostanzialmente sinonimi questi due termini.

Durante la pubblicazione del presente scritto deve darsi atto che, l'8 febbraio 2022, la tutela dell'ambiente e degli animali è stata introdotta anche nella Costituzione italiana. Nella nuova formulazione viene aggiunto all'art. 9 che la Repubblica «*tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». Il nuovo articolo 41 invece stabilisce che l'iniziativa economica è libera, ma «*non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*». Anche in questo caso alle finalità sociali dell'economia vengono aggiunte quelle ambientali. («*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*»). Con questa novità normativa l'Italia si allinea finalmente agli altri Paesi che già da anni prevedono la tutela ambientale tra i principi fondanti.

3.

Veniamo così al secondo fenomeno a cui assistiamo sempre più spesso: quello delle cause climatiche.

Una ventina d'anni fa le cause climatiche erano un'eccezione, facevano notizia, ce ne erano pochissime, si contavano sulla punta delle dita delle mani.

Oggi siamo vicini alle duemila. E negli ultimi tre anni sono raddoppiate.

Uno degli ultimi episodi, parliamo del maggio del 2021, è il caso di un Tribunale olandese che ha imposto alla società petrolifera Shell di adeguare nell'arco dei prossimi nove anni le emissioni a *target* che rispettassero il mandato della conferenza sul clima del 2015 di Parigi ¶ 2.

Lo scorso aprile la Corte costituzionale federale tedesca ha bocciato parzialmente la legge sulla protezione dell'ambiente, il Klimaschutzgesetz, con una sentenza storica ¶ 1.

I giudici hanno dato clamorosamente ragione a Fridays for Future, perché la normativa attuale rischia di "compromettere la libertà" di chi verrà dopo di noi, perché sposta a dopo il 2030 l'onere maggiore nel taglio delle emissioni di CO₂.

È un verdetto storico perché tiene conto delle paure delle future generazioni di doversi addossare tutto l'onere della lotta ai cambiamenti climatici.

E per la prima volta include gli obiettivi degli Accordi di Parigi in una Costituzione.

Le conseguenze di una sentenza del genere possono essere dirompenti. Ne cito solo una: nel novembre 2021 la nota associazione ambientalista Greenpeace ha avviato un'azione legale nei confronti di Volkswagen, il secondo produttore di auto al mondo, per non avere avviato una decarbonizzazione dell'azienda in linea con gli obiettivi degli accordi di Parigi tesi a limitare l'aumento della temperatura globale entro la soglia di sicurezza di 1,5 °C ¶ 1.

Greenpeace Germania ha dichiarato che così facendo intende far rispettare la storica sentenza della Corte costituzionale tedesca anche alle grandi aziende.

A questo punto c'è da chiedersi su chi ricadranno i costi di questa transizione ecologica: i maggiori costi che sosterrà Volkswagen per rispettare l'ambiente, chi li pagherà alla fine? Probabilmente i consumatori.

Questa è una delle tematiche principali sui costi della transizione ecologica, anch'essa oggetto di discussione proprio in questi giorni.

E così arriviamo all'Italia, dove lo scorso giugno è stata avviata davanti al Tribunale di Roma la prima causa contro il Governo a tutela dell'ambiente.

Sono 203 le parti coinvolte, tra persone fisiche e associazioni, che contestano al governo italiano politiche sul clima poco coraggiose, *"Oggetto della causa è citare in giudizio lo Stato per inadempimento climatica, per l'insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alteranti, cui consegue la violazione di numerosi diritti fondamentali riconosciuti dallo Stato italiano"*.

Le associazioni ambientaliste e gli attivisti coinvolti nella campagna sostengono che i Governi italiani non hanno mai

89 TUTELA COSTITUZIONALE E CAUSE CLIMATICHE
affrontato seriamente la crisi climatica, nonostante il paese sia vulnerabile agli eventi meteorologici estremi.

4.

E così, arrivando al terzo tema oggetto del mio intervento, è bene evidenziare come in Italia negli ultimi anni abbia ripreso vigore la questione dei beni comuni, categoria che viene utilizzata per ogni bene che si voglia ricondurre a un uso collettivo in condizioni di uguaglianza nell'accesso al suo godimento e di sua funzionalità per la tutela effettiva di diritti fondamentali.

Tra i potenziali beni comuni vi sono soprattutto beni naturali come fiumi, torrenti, laghi, parchi e zone boschive. Ricondurre un determinato bene alla categoria dei "beni comuni" implica però per lo Stato gli oneri di una *governance* che renda effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.

Sia il modello giuridico della proprietà privata sia quello della proprietà pubblica oggi si rivelano inadeguati a garantire le due condizioni necessarie per la loro gestione ottimale nell'interesse collettivo: la efficace conservazione e la massima accessibilità ¶ 1.

Su questo più o meno concordano tutti i cultori della categoria, che però si divaricano quando si tratta di passare dal negativo al positivo, a partire dalla concreta individuazione dei beni comuni. Se si assemblano tutti i "beni" che da varie parti si riconducono alla nozione, ne esce un elenco tanto lungo quanto eterogeneo ¶ 1.

Forse, se si vuole che il bene ambiente assolvere alla sua naturale vocazione pubblicistica e personale-collettivistica, e che al contempo esso possa essere salvaguardato per essere tramandato alle generazioni future, il legislatore dovrebbe farsi carico di prevedere una disciplina *ad hoc* per questa categoria di beni. Una disciplina sotto il profilo dell'accesso, della fruizione, della conservazione, della valorizzazione, della utilizzazione e della tutela. Una disciplina che in altri termini possa realizzare il passaggio da una proprietà esclusiva a una inclusiva, già in atto nel nostro ordinamento, secondo quanto emerge dal particolare regime giuridico di certe risorse (come, ad esempio, per i beni culturali disciplinati dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

5.

E veniamo al domani e a quali prospettive possiamo ipotizzare.

Il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta, diceva Paul Valéry. Effettivamente questa frase calza a pennello per il periodo storico che stiamo vivendo. Le certezze che avevamo solo due anni fa non sono più attuali, le priorità sono muta-

te e così le prospettive per il futuro: dobbiamo reinventarci, con fantasia e coraggio.

Il nostro domani passa anche attraverso il modo in cui sapremo riqualificare le nostre città e ripensare le nostre foreste, attraverso un dialogo tra loro più proficuo ¶ ¶. Oggi gli addetti alla coltivazione dei campi sono solo il 4% della popolazione italiana; negli anni novanta erano il 9%, negli anni ottanta il 14,2%, negli anni settanta erano il 19% e così via ¶ ¶. A partire dagli anni settanta abbiamo assistito all'incontenibile e implacabile fenomeno dell'urbanizzazione, la fuga dalle campagne di masse sempre più consistenti di italiani verso le città.

Attualmente il 55% della popolazione mondiale vive in città, nel 2050 si prevede che questa percentuale crescerà fino al 70-80% rendendo le condizioni di vita nelle megalopoli ancora più invivibili di quanto non siano già oggi.

Da anni parliamo di rivoluzione digitale, di come affrontarla, gestirla, da tempo ci chiediamo come sarà questa rivoluzione digitale. Curiosamente non ci siamo resi conto che la pandemia ci ha proiettati direttamente all'interno di questa rivoluzione, la stiamo inconsapevolmente vivendo. *Smart working* era una formula sconosciuta ai più fino a due anni fa. Oggi è una realtà che ci riguarda quotidianamente. Diverse multinazionali - UniCredit e Aeon, per fare i nomi di due *big* - hanno modificato i contratti di lavoro limitando l'accesso negli uffici ai lavoratori a non più di tre giorni a settimana.

Durante i *lockdown* con lo *smart working* abbiamo riscoperto anche la campagna, la montagna, i borghi: luoghi diversi in cui vivere e lavorare che non siano esclusivamente le città.

Ma per rendere queste alternative attraenti e percorribili, bisogna puntare su infrastrutture efficienti, mezzi pubblici rapidi, connessioni veloci, servizi sociali adeguati alle esigenze delle famiglie.

In questo il PNRR, se sfruttato adeguatamente, sarà fondamentale.

Ma sono tanti i settori su cui si dovrebbe intervenire: penso al contratto ecologico ¶ ¶, agli appalti verdi, alla questione dei mercati regolamentati delle quote di emissione (ETS) e di quelli volontari ¶ ¶.

Queste sono solo alcune delle scommesse per il prossimo futuro legate all'ambiente.

Per vincerle dobbiamo essere in grado di dare risposte che siano immediate ma non miopi, che ci permettano di guardare al futuro con respiro e con una direzione precisa.

¶ Per citare uno dei tanti progetti che scandiscono l'agenda politica si può far riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". Sono conosciuti anche come Agenda 2030, dal nome del documento che porta per titolo *Trasformare il nostro mondo*. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i paesi.

¶ L'ecologia e l'ecosostenibilità non sono più argomenti riservati agli "appassionati" del genere. Basta fare un giro in libreria per accorgersene: il "verde" è diventato un vero e proprio genere letterario fra firme prestigiose e *bestseller* internazionali.

¶ Il riferimento è alla Lettera Enciclica *Laudato si'* del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune del 24 maggio 2015.

¶ Tra le novità assolute dell'edizione 2021 del Festival del Cinema vi era una sezione intitolata "Cinema per il Clima" dedicata al cinema ambientale. Il cinema inteso come potente mezzo di comunicazione mirato a diffondere il messaggio ambientalista. Attraverso la nuova sezione, il Festival di Cannes ha inteso aprire uno spazio di riflessione e sensibilizzazione legato all'ambiente e all'emergenza.

¶ Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) è un dicastero del Governo italiano istituito nel 2021 in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui è stata altresì attribuita competenza in materia energetica, precedentemente assegnata al Ministero dello sviluppo economico.

¶ Su queste tematiche cfr., tra gli altri, C. Mio, *L'azienda sostenibile*, Laterza, Bari 2021, pp. V-VIII. Il rispetto delle persone e dell'ambiente deve essere al centro dell'impresa che guarda al futuro. Questo è il paradigma dello sviluppo sostenibile, che chiama in causa non solo le aziende, ma anche i consumatori e lo Stato. La scommessa sarà vinta soltanto se il cambiamento culturale sarà preso in carico da tutti.

¶ Il Next Generation EU (NGEU), meglio noto in Italia con il nome informale di Fondo per la ripresa (in inglese *Recovery Fund*), è un fondo dal valore di 750 miliardi di euro approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19.

¶ Era il 20 ottobre del 2008 quando entrò in vigore la nuova Costituzione dell'Ecuador, prima nel mondo a riconoscere alla Pachamama – la madre Terra in lingua locale – diritti inalienabili. Il preambolo afferma: "Celebriamo la natura, la Pachamama, di cui siamo parte e che è vitale per la nostra esistenza". I suoi diritti sono sanciti dal settimo capitolo; il primo articolo recita: "La natura, o Pachamama, dove la vita si riproduce e ha luogo, ha il diritto

ad essere integralmente rispettata per la propria esistenza e per il mantenimento e la rigenerazione dei suoi cicli vitali, della sua struttura, funzioni e processi evolutivi". Diritto non solo ad essere rispettata, ma anche integralmente restaurata laddove sia violata.

¶ In Ecuador e Bolivia si è diffuso un sentire filosofico e politico peculiare che ha avuto un risvolto in termini giuridici. La cosmovisione dei popoli indigeni, che vivono in un rapporto simbiotico con la Natura, ha portato a una vera e propria rivoluzione giuridica che va sotto il nome di *buen vivir* (Ecuador) o *vivir bien* (Bolivia). Concetto che ha poca affinità con la nostra idea di "benessere", il *buen vivir* trova spazio nella Costituzione dell'Ecuador del 2008 ed in quella della Bolivia del 2009. Si concepisce lo sviluppo in termini olistici: non si considera solo la dimensione economica, ma anche quella sociale e culturale, prestando profonda attenzione alla tutela dell'ambiente.

¶ ¶ Lo Whanganui è il più lungo fiume dell'isola del Nord della Nuova Zelanda e il terzo del Paese. Corso d'acqua sacro per i Maori, nel marzo del 2017 è divenuto il primo fiume al mondo a cui venisse riconosciuta la personalità giuridica. Il riconoscimento è arrivato grazie allo storico trattato di Waitangi, sottoscritto nel 1840 da un rappresentante della corona inglese e da 40 capi delle tribù Maori dell'Isola del Nord. Da allora, archiviato il lungo conflitto fra popolazioni locali e colonizzatori, la Nuova Zelanda divenne colonia inglese. Da allora quell'accordo garantisce sostanziale protezione agli interessi e alle proprietà tradizionali dei Maori, che oggi vedono riconosciuta l'importanza di difendere "salute e benessere" del fiume.

¶ ¶ Si veda l'articolo pubblicato sull'*Hindustan Times* il 3 marzo 2020, disponibile al link: <https://www.hindustantimes.com/chandigarh/sukhna-lake-is-a-living-entity-with-rights-hc/story-Jrt8vKLy8kqIUwWALpcYtM.html>.

¶ ¶ Con la sentenza del 26 maggio 2021, la Corte distrettuale dell'Aja ha ordinato alla Royal Dutch Shell Plc di ridurre le emissioni di CO₂ del 45 per cento entro il 2030 rispetto al 2019. Si impone, quindi, alla Shell, e anche tramite le società del gruppo, di allineare, concretamente e senza condizioni, la politica aziendale agli Accordi di Parigi sul cambiamento climatico. La sentenza – definita da ambientalisti, giornalisti e giuristi come "epocale", "storica" – è stata emessa all'esito di un giudizio, incardinato nel 2019, da *Milieudefensie*, filiale olandese di *Friends of the Earth*, cui si sono associate altre sette organizzazioni, oltre che ben 17.379 cittadini olandesi.

¶ ¶ Il riferimento è all'ordinanza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 24 marzo 2021.

¶ ¶ Alla fine di ottobre del 2021, VW aveva respinto la richiesta di Greenpeace di ridurre più velocemente le sue emissioni di CO₂ e di abbandonare i veicoli a combustione interna entro il 2030 (cfr. www.greenpeace.org).

✠ 1 S. Rodotà, *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2018, p. 27 ss.

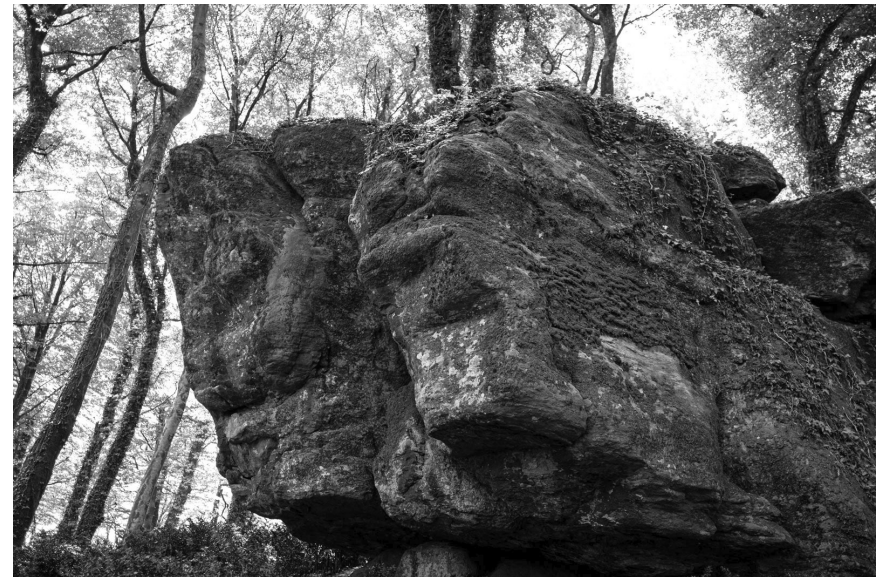
✠ 2 V. Roppo, *Il racconto della legge*, Baldini-Castoldi, Milano 2019, p. 321.

✠ * Una delle vie da percorrere è certamente quella tesa a incentivare il verde urbano. Sul punto v. N. Ferrucci, *Il verde urbano sotto la lente del giurista: una prima overview*, in “Rivista di diritto agroalimentare”, n. 2, 2021, p. 247.

✠ II I dati citati sono stati estratti dal *Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia* (RAF – ITALIA), in www.crea.gov.it.

✠ 3 In argomento, cfr. M. Pennasilico, *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, ESI, Napoli 2014, p. 167 ss.

✠ 4 L'Unione europea nel 2014 è stata costretta a una Direttiva che equipara le emissioni consentite di CO2 a strumenti finanziari, quindi a sottoporle alle regole del mercato mobiliare con tutti i problemi enormi e le contraddizioni proprie del mercato mobiliare. In particolare, ci si riferisce alla Direttiva 2014/65/UE (c.d. “Direttiva MiFID II”) e al Regolamento UE del 15 maggio 2014, n. 600 (c.d. “Regolamento MiFIR”), insieme il “Pacchetto MiFID II”. In dottrina v. F. Annunziata, *Can finance help save the planet? The case of emission allowances and MiFID II*, in «Bocconi Legal Studies Research Paper Series», 3539568 (2020).



*Finito di stampare
nel mese di dicembre 2022
da Digital Team – Fano (PU)*